CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1798 c.o.m.

Retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari

Agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare sono attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente. Agli allievi ufficiali e agli allievi marescialli provenienti da altri ruoli senza soluzione di continuita', in luogo della paga prevista al comma 1, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione all'accademia o alla frequenza dei corsi; se essi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale riassorbibile in applicazione del principio di cui all'articolo 1780. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 e' corrisposto anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' ridotta o sospesa la corresponsione agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio, secondo le prescrizioni di cui all'articolo 1503. Agli allievi di cui al comma 1 spettano, nelle misure mensili sotto indicate:

a) l'indennita' di impiego operativo di base: 37,18 euro;

b) l'indennita' di impiego operativo per reparti di campagna: 44,62 euro;

c) l'indennita' di impiego operativo di campagna per truppe alpine: 52,05 euro;

d) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su navi di superficie: 66,92 euro;

e) l'indennita' di impiego operativo di imbarco su sommergibili: 104,10 euro;

f) l'indennita' supplementare di marcia: 66,92 euro;

g) l'indennita' supplementare per allievi piloti: 85,53 euro. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie. Si applicano agli allievi delle scuole e delle accademie militari le disposizioni previste per i militari di cui all'articolo 1788, comma 1, in materia di sospensione della paga e di assegni per il nucleo familiare.

Versione in vigore dal 9 febbraio 2013, non più in vigore dal 15 giugno 2016 · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Sesto — Trattamento economico, assistenza e benessere
Titolo	III — Personale in ferma volontaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1798-retribuzione-degli-allievi-di-scuole-e-accademie-militari/versione/16

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it